ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38, IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 6

Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare. 3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e' vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni

Versione in vigore dal 9 aprile 2008, non più in vigore dal 2 febbraio 2012 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima
Estremi	Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-153-2004/art-6-tutela-di-esemplari-di-specie-ittiche-al-di-sotto-della-taglia-minima/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it